

# REVISORE UNICO DEI CONTI

## dell'Unione dei Comuni Montani della Valchiusella

### Parere n. 38

**del Revisore Unico dei Conti alla proposta di Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto "ORDINANZA CASSAZIONE I SEZ CIVILE N. 6871/24 - GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI TORINO EX ART 392 CPC - ASA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA CONTRO L'UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA E ALTRI. INDIVIDUAZIONE ENTE CAPOFILA E ACCETTAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO E AUTORIZZAZIONE ALLA TRANSAZIONE"**

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio dell'Unione ricevuta in data 23/04/2026;

Considerato che ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6 del TUEL, l'Organo di revisione esprime pareri sulle proposte di deliberazione consiliare aventi ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

Vista la bozza di accordo transattivo tra il Consorzio Azienda Servizi Ambiente - A.S.A. in amministrazione straordinaria e i consorziati ei comuni consorziati tra cui i tre comuni facente parte dell'Unione dei Comuni Montani della Valchiusella (Issiglio, Val di Chy e Valchiusa)

Vista la precedente deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 14 del 14.10.2025, con la quale si provvedeva, in via preventiva, a manifestare la volontà di addivenire alla transazione della controversia corrente tra l'Unione e il Consorzio ASA in amministrazione straordinaria, unitamente agli altri enti locali coinvolti, sulla base del valore complessivo di otto milioni di euro e che la quota pari a carico dell'Unione è pari ad Euro 246.586,35;

Considerato che tale somma venne già accantonata a fondo rischi soccombenza nei rispettivi Rendiconti 2024;

Preso atto di quanto indicato in narrativa della bozza di deliberazione dove viene indicato che:

- *"la transazione, ponendo termine ad un contenzioso aperto dal 2008, consentirebbe ai numerosi enti territoriali coinvolti, costituenti la totalità dei Comuni del sub bacino occidentale di competenza del CCA – Consorzio Canavesano Ambiente (L.R. 24/2002), di superare la correlata situazione di grande incertezza giuridica ed economico – finanziaria; incertezza che, ad oggi, obbliga al mantenimento di ingenti fondi a riserva per rischio soccombenza lite e all'eventuale incremento degli stessi, sottraendo risorse importanti da destinarsi ordinariamente all'assolvimento dei diversi compiti di promozione del benessere delle comunità rappresentate;*
- *la stabilizzazione delle finanze, conseguente alla chiusura definitiva della vertenza, sortirebbe il conseguimento di un importante target, dando concretezza il principio del risultato;*
- *anche alla luce del principio di proporzionalità e adeguatezza delle decisioni in ambito amministrativo, le dimensioni del rischio di soccombenza (nel massimo superiore a 74 milioni di euro, derivanti dal loro arbitrare e dalle insinuazioni allo stato passivo) e della proposta di transazione (8 milioni di euro a carico degli Enti consorziati, oltre al milione di euro garantito dalla Regione Piemonte), poste in confronto, palesano la convenienza di neutralizzare oggi un rischio di soccombenza tutt'altro che remoto;*
- *l'eventualità della soccombenza, da valutarsi secondo diversi criteri come possibile o probabile, avrebbe effetti del tutto devastanti sulla finanza degli enti coinvolti (sproporzionati alle loro capacità di farvi fronte anche con gli strumenti previsti dal Titolo VIII della Parte II del D Lgs 267/2000), con ricadute sulle comunità locali, già messe in difficoltà economiche dal processo di deindustrializzazione in corso, che ha carattere non congiunturale;*

- *date tali premesse, la soluzione transattiva si palesa come giuridicamente fondata, finanziariamente sostenibile, orientata a risultato e fondata sulla concreta valutazione del rischio e del bilanciamento tra costi e benefici;*

*ritenuto infine, in ordine a possibili responsabilità per danno erariale che si possono rappresentare, che*

- *come si deduce dalle premesse di cui supra, le pronunce fin qui espresse nel contenzioso hanno segno diverso: se Corte d'Appello s'è espressa favorevolmente per le Amministrazioni, il Collegio Arbitrale prima e la Corte di Cassazione in ultimo, si sono pronunciate in senso contrario; la somma incertezza depone a favore in ogni caso dell'assenza della colpa grave nella valutazione, condotta fin qui comunque con misura e motivazione, da parte di funzionari, consulenti ed amministratori della proposta transattiva;*
- *la Corte dei Conti ha valutato possibili profili di danno erariale non soltanto nelle fattispecie di transazione infondata, ma anche nei casi in cui l'ipotesi transattiva palesemente vantaggiosa non sia stata perseguita (CdC sez. giurisd. Umbria n 9/2022)"*

Rilevato inoltre che, sempre in narrativa della proposta di deliberazione viene precisato che: *"qualora, in conseguenza di uno o più inadempimenti dell'obbligo appena definito, la transazione non si perfezionasse e il giudizio avanti la Corte di Appello si concludesse con la condanna degli enti consorziati al pagamento di somme a beneficio dell'Amministrazione straordinaria di ASA superiori agli oneri derivanti dalla transazione, gli enti consorziati adempienti chiameranno in causa gli inadempienti per il risarcimento del maggior danno derivante";*

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale di Issiglio n. 15 del 29/10/2025, del Consiglio Comunale di Valchiusa n. 30 del 27/10/2025 e del Consiglio Comunale di Val di Chy n. 29 del 29/10/2025 con le quale si sono approvati i criteri di riparto in base alla popolazione residente al 31.12.2024;

Preso atto della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 16 del 27.11.2025, con la quale è stato approvato lo schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, recante "Approvazione convenzione per stabilire i criteri di riparto, tra i comuni di Issiglio, Valchiusa e Val di Chy, della quota complessiva di € 246.586,35 derivante dalla transazione con il Consorzio ASA in Amministrazione Straordinaria la tempistica e le modalità di trasferimento all'unione delle risorse accantonate dai comuni";

Visto il parere favorevole reso dal Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica, attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, nonché il parere di regolarità contabile;

#### **IL REVISORE UNICO**

esprime parere favorevole relativamente alla proposta di deliberazione "Ordinanza Cassazione I Sez Civile n. 6871/24 - giudizio di riassunzione avanti la corte d'appello di Torino ex art 392 CPC - ASA in Amministrazione Straordinaria contro l'Unione di Comuni Montani Valchiusella e altri. Individuazione Ente Capofila e accettazione contributo regionale - approvazione schema di accordo transattivo e autorizzazione alla transazione".

Fossano, 27 aprile 2026

Roberto Costamagna

